

Proponente: IST
Proposta: 2020/120

del 12/05/2020



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.I.C. 4

del 14/05/2020

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MATERIA DI RIPROGETTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI IN GESTIONE A COOPERATIVE SOCIALI, IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM 9 MARZO 2020 (ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID_19 SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE) NONCHE' DEL DPCM N. 18 DEL 17 MARZO 2020. MODALITA' E CRITERI.

Premesso che:

in data 7 maggio 2020 veniva convocato il Consiglio di Amministrazione per il 13 maggio 2020 alle ore 15,30 con punto n° 2 "Approvazione della Delibera sulla definizione degli indirizzi in materia di riprogettazione dei servizi educativi 0-6 anni in gestione alle Cooperative Sociali in seguito all'entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 nonché del DPCM n. 18 del 17 marzo 2020" alle ore 15,30 la seduta è dichiarata regolarmente costituita in quanto presenti:

Cristian Fabbi	Presidente
Paola Campo	Consigliere
Margherita Chiarenza	Consigliere
Cristina Iani	Consigliere
Maurizio Pocaforza	Consigliere

Sono presenti il Direttore ad interim Dott.ssa Battistina Giubbani e la Dott.ssa Elena Poppi.

È inoltre presente per il Collegio dei Revisori la Presidente Dott.ssa Bai Marina.

Visto:

Il Testo Unico degli Enti Locali Dlgs. 267/2000 art 227 e ss.

Dato atto della competenza dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia a svolgere le funzioni assegnate in materia di servizi per l'infanzia, in quanto l'Istituzione è organismo strumentale del Comune stesso, alla quale sono state affidate, con il Regolamento istitutivo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19199/135 del 10.7.1998, tutte le competenze comunali nell'ambito della fascia 0-6 anni.

Visto che in data 29/09/2003 con deliberazione n.18997/255 è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, successivamente modificato, integrato e rinnovato, da ultimo, in data 25/06/2015, con deliberazione del Giunta Comunale n.116 per il periodo 01.07.2015-31.12.2020.

Letto:

- Il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
- Il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. " Codice dei Contratti Pubblici" ed in particolare l'art. 106 comma 1 lett. c)
- La Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Il decreto - legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, convertito con modificazioni in Legge n. 13 del 5 marzo 2020
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante " Disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19," pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestioni dell'emergenza epidemiologica da Covid 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale"; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale",
- Il decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il DPCM del 23 marzo 2020;
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Il DPCM del 28 marzo 2020;
- il DPCM del 2 aprile 2020;

vista:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998 con cui si disponeva costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia comunali e relativo regolamento;
- in data 29/09/2003 con deliberazione n. 18997/255 è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, successivamente modificato, integrato e rinnovato, da ultimo, in data 25/06/2015, con deliberazione del Giunta Comunale n. 116 per il periodo 01.07.2015-31.12.2020. Dove, inoltre, si affida la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della nominata Istituzione .
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia R.U.I.C. 1 del 06.03.2020 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 ed il Bilancio pluriennale 2020-2022 nonché i relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale ID n°47 del 31.03.2020 con immediata eseguibilità con cui veniva approvato il DUP 2020/2022 e il "programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'amministrazione Comune di Reggio Emilia"
- la Deliberazione del Consiglio Comunale ID n°48 del 31.03.2020 con immediata eseguibilità con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020, il Bilancio pluriennale 2020-2022 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia ed i relativi allegati

considerato che:

- in seguito alla proclamazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID_19, della conseguente sospensione dei servizi scolastici proclamata a partire dal 23 Febbraio fino al 3 Aprile 2020, termine prorogato al 12 aprile 2020 nelle misure di sostegno all'economia approvate con DI 18 del 17 Marzo 2020, è stato disposto l'estensione ai lavoratori di misure di integrazione salariale anche al personale delle cooperative aggiudicatrici del servizio di gestione di scuole dell'infanzia paritarie, per mezzo dell'attivazione della Cassa Integrazione Straordinaria o altro ammortizzatore sociale previsto ex lege;
- il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 ha individuato le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra queste misure alcune riguardano specificamente i servizi scolastici. In particolare l'art.48 comma 2 prevede che *“Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività”*.
- Dunque, il decreto in esame prevede effettivamente la possibilità per le amministrazioni di erogare la corresponsione delle somme già appostate a bilancio per le finalità scolastiche anche in regime di sospensione dell'attività.
- Ai fini dell'erogazione stabilisce due condizioni specifiche. Per una prima quota si prevede che possano essere riconosciute quelle prestazioni effettivamente erogate che possono essere realizzate, previo accordo tra l'amministrazione e i gestori (ai sensi del comma 1 del medesimo articolo), attraverso una diversa forma, (ad esempio a distanza tramite l'impiego della tecnologia)
- comunque, l'erogazione del corrispettivo avvenga sempre previa verifica dell'effettivo espletamento dei servizi.
- Una seconda quota può essere invece riconosciuta per compensare le prestazioni finalizzate al mantenimento delle strutture ma anch'essa, per essere erogata, presuppone una previa verifica dell'effettivo mantenimento delle stesse.
- Per tali ragioni è consentito, dall'attuale quadro normativo continuare l'erogazione di compensi ai soggetti gestori di servizi educativi, per alcune specifiche finalità, cioè l'erogazione di servizi in forma alternativa e il mantenimento delle strutture, e con le

modalità e nei limiti di cui sopra, pur in una situazione di sospensione temporanea dell'attività scolastica nelle strutture dedicate in modo ordinario.

- Inoltre, il successivo comma 3 dell'art.48 dello stesso DI 18 del 17 Marzo 2020 stabilisce una "incompatibilità" tra l'erogazione dei compensi ai soggetti gestori e il trattamento di cassa integrazione dei lavoratori, disponendo esplicitamente la cessazione del trattamento di cassa integrazione in caso di erogazione dei corrispettivi al soggetto gestore. Tale comma recita infatti *"I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità."*
- Allo stato, dunque, il quadro normativo attualmente vigente, ed in particolare, l'art 48 comma 3 prevede che vengano a cessare i trattamenti di cassa integrazione qualora le amministrazioni riconoscano ai soggetti gestori un compenso per le prestazioni effettivamente erogate.

Considerato, inoltre, che:

- all'interno di questo quadro normativo l'Amministrazione comunale ha inteso sottoscrivere un Protocollo di intenti comuni e di indirizzi con le organizzazioni di rappresentanza dei soggetti gestori dei servizi (ALLEGATO 1) di cui si discute, approvato con deliberazione di Giunta comunale I.D. n° 68 il 23.04.2020 (ALLEGATO 2);
- questo protocollo condivide le priorità nell'attuale situazione di emergenza e sottolinea l'importanza che il sistema dei servizi educativi continui ad assumere un ruolo decisivo nella tenuta del sistema città;
- il sistema pubblico integrato, che garantisce ai servizi educativi 0-6 anni livelli di scolarizzazione molto elevati, deve essere in grado di riassumere il ruolo di cura, di costruzione sociale e di supporto al momento della ripresa delle attività;
- è fondamentale che ciascun Ente, pubblico e privato operante nel settore, adatti nel modo migliore i servizi e le prestazioni lavorative per garantire una risposta di elevata qualità e al tempo stesso rigorosa nell'assicurare il rispetto delle norme precauzionali e di tutela della salute, concentrandosi sulle attività che, nell'attuale momento, rivestono carattere di priorità;
- che suddetto Protocollo individua all'art. 4 CONTENUTI che *"per quanto attiene ai servizi educativi è da privilegiare la rimodulazione dei servizi in servizi a distanza"*;

Valutato pertanto che:

- il disposto normativo e il Protocollo d'intesa sopra richiamato abilita le parti a *"rivedere temporaneamente e transitoriamente i termini di svolgimento del servizio/prestazione oggetto dei contratti/convenzione"*, alla luce del bene primario del diritto all'educazione ed al ristoro dei soggetti convenzionati, che sono obbligati a conservare i beni patrimoniali a loro affidati anche in caso di mancata erogazione del servizio, ma viceversa dovendone garantire la immediata fruibilità alla ripresa delle attività educative;
- dovrà essere stabilita una modalità di erogazione del servizio, *ratione temporis*, oggetto di accordo specifico *"addendum contrattuale"* da sottoscrivere nel momento

in cui i soggetti convenzionati proporranno i progetti educativi e gli stessi verranno validati, mediante scambio di corrispondenza

- che in ogni caso nulla di diverso o di aggiuntivo potrà essere preteso fra le parti rispetto a quanto convenuto.

Richiamati:

- l'articolo 48 comma 1 dello stesso decreto legge, già richiamato, con riferimento alle prestazioni individuali domiciliari, prevede che *"Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti."* ;
- peraltro già il DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 . contenente :*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. Disponeva all'Art. 9. comma 1 -Assistenza a persone e alunni con disabilità- : 1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m) , e alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1, lettera g) , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.*

Ritenuto, pertanto, fondamentale:

- definire i criteri generali delle attività oggetto di co-progettazione e di approvazione/validazione dei progetti educativi realizzati e da realizzarsi nel corso del permanere dello stato di emergenza, sia ai fini della valutazione della qualità dei servizi resi, sia in riferimento alla quantità/qualità degli obiettivi realizzati.
- Dover definire, inoltre, i criteri di erogazione del corrispettivo legato alla quota che può essere riconosciuta per compensare le prestazioni finalizzate al mantenimento delle strutture.

Ritenuto, conseguentemente, che:

per le attività e le co-progettazioni attivate spontaneamente dai soggetti titolari dei servizi in convenzione potranno esser retribuiti esclusivamente i progetti che terranno in considerazione le seguenti linee progettuali, di carattere generale:

- *argomentare le scelte e le azioni messe in campo, prevedendo note specifiche per ogni singolo servizio*

- *sottolineare gli aspetti relazionali/educativi tra servizi, famiglie e bambini alla luce della nuova quotidianità*
- *includere riflessione sul tempo dell'oggi; pensieri sul qui ed ora e suggestioni sulla ripartenza*
- *valorizzare la relazione stretta tra: coordinatori pedagogici della cooperativa, i diversi gruppi di lavoro, il dialogo con le famiglie e i bambini anche in una prospettiva formativa*
- *strutturare proposte per tutti i profili professionali della cooperativa, comprese le componenti amministrative/gestionali*
- *includere eventuali elementi di innovazione per la progettazione di contesti e progetti specifici anche in proiezione dell'estate.*

Rispetto alle modalità di erogazione del corrispettivo:

- la presentazione del progetto sulla base delle linee progettuali sopra evidenziate dovrà esser accompagnata mensilmente da dichiarazione di responsabilità (Scheda di progetto che si allega al presente atto – ALLEGATO 3) dove verranno indicate quantità di ore/uomo previste per la co- progettazione e per la predisposizione dei materiali e degli strumenti.
- la co-progettazione non potrà superare, rispetto al corrispettivo mensile da contratto con l'Istituzione, la percentuale del:
 - 20% per i nidi d'infanzia
 - 25% per i nidi-scuola d'infanzia
 - 25% per le scuole dell'infanzia

Il corrispettivo da contratto con l'Istituzione considera il numero effettivo di bambini iscritti per la mensilità in pagamento.

La scheda di progetto mensile dovrà pertanto contemplare la percentuale di co-progettazione struttura per struttura e potrà variare a seconda delle attività proposte da marzo a maggio; per i mesi di giugno e luglio i costi di co-progettazione potrebbero superare le percentuali soprariportate solo nel caso venissero previste attività all'interno delle strutture con la presenza di bambini. La liquidazione della quota parte del corrispettivo è sempre subordinata alla verifica da parte dell'Istituzione delle ore e delle attività dichiarate.

La scheda di progetto dovrà inoltre contenere una dichiarazione informativa in ordine alla cessazione dei trattamenti di fondo salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti, per la quota parte riconosciuta dal corrispettivo oggetto di co-progettazione

Ritenuto, infine, che:

- Le spese di mantenimento delle strutture verranno quantificate su base parametrica, tenendo conto dei costi fissi e ricorrenti, non comprimibili, al netto delle economie di gestione dovute al mancato utilizzo delle strutture (risparmi utenze ecc)
- Le prestazioni saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla validazione del progetto in termini di qualità e verifica dell'effettivo svolgimento in termini di quantità.
- sia congrua la percentuale massima del 25 % sul compenso da contratto con l'Istituzione visti i costi fissi che le cooperative hanno dichiarato nel dettaglio struttura

- per struttura (come riportato nell'ALLEGATO 4) e anche valutata la gestione di analoghe strutture comunali (dove i costi fissi si attestano tra il 20% e il 25%);
- per quanto riguarda il contratto di acquisto posti nido a Reggio Emilia periodo 01/09/2019 – 31/08/2022 aggiudicato in via definitiva con determinazione I.D. n° 122 del 25/07/2019 occorre considerare anche i costi di ammortamento della struttura (di proprietà del gestore); è pertanto da ritenersi congrua la percentuale massima del 35% come dichiarato nell'ALLEGATO 4);
 - salvo diverse e significative variazioni tali percentuali per spese fissi di mantenimento delle strutture rimarranno invariate dal 1 di marzo al 30 giugno, declinate struttura per struttura (come da ALLEGATO 4);
 - alle cooperative che, in caso di nuove disposizioni governative o regionali, intenderanno attivare proposte di riapertura all'utenza nel periodo estivo all'interno delle strutture a loro assegnate (fermo restando che le strutture dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti) potrà essere accordata (sulla base della scheda di progetto mensile) una ulteriore quota percentuale del compenso previsto a contratto.

Atteso che:

- la rimodulazione del servizio, su base progettuale, decorrerà dal 1 aprile al 30 giugno, prevedendo altresì la possibilità di una prosecuzione da definire, ai medesimi patti e condizioni, in ragione del permanere della sospensione dei servizi educativi;
- le prestazioni alternative rese nel periodo 25 febbraio – 31 marzo, saranno retribuite, previa verifica/attestazione della rispondenza dei progetti alle linee sopra esposte, nonché alla rendicontazione dei singoli progetti avviati con le stesse modalità indicate sopra;
- nulla verrà riconosciuto a titolo di conguaglio/ristoro od ulteriore compenso in aggiunta a quanto indicato nella presente deliberazione per i servizi resi in vigenza dello stato di sospensione delle attività educative, se non a fronte della ripresa del servizio con le modalità e nei termini oggetto di convenzione/contratto;

Il Consiglio di Amministrazione, con voto espresso all'unanimità dei consiglieri presenti,

Delibera

1. di approvare la rimodulazione dei servizi, su base progettuale, così come descritto in premessa
2. di disporre che la rimodulazione decorrerà dal 1 aprile al 30 giugno, prevedendo altresì la possibilità di una prosecuzione da definire in ragione del permanere della sospensione dei servizi educativi;
3. che le prestazioni alternative rese nel periodo 25 febbraio – 31 marzo, saranno retribuite, previa verifica/attestazione della rispondenza dei progetti alle linee descritte in premessa, nonché alla rendicontazione dei singoli progetti avviati con le stesse modalità indicate sopra;
4. di disporre che nulla verrà riconosciuto a titolo di conguaglio/ristoro od ulteriore compenso in aggiunta a quanto indicato nella presente deliberazione per i servizi resi in vigenza dello stato di sospensione delle attività educative, se non a fronte della ripresa del servizio con le modalità e nei termini oggetto di convenzione/contratto;

5. che il servizio verrà compensato proporzionalmente alla quantità di ore/uomo previste per la co-progettazione e per la predisposizione dei materiali e degli strumenti (come da scheda di progetto mensile – ALLEGATO 3);
6. di compensare mensilmente la co-progettazione nelle percentuali massime del 20% per i nidi d'infanzia e del 25% per i nidi scuola e le scuole dell'infanzia sul corrispettivo da contratto con l'Istituzione; tale corrispettivo terrà conto del numero effettivo degli iscritti nel mese di riferimento;
7. che le spese di mantenimento delle strutture verranno quantificate su base parametrica, tenendo conto dei costi fissi e ricorrenti, non comprimibili, al netto delle economie di gestione dovute al mancato utilizzo delle strutture (risparmi utenze ecc);
8. che le prestazioni saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla validazione del progetto in termini di qualità e verifica dell'effettivo svolgimento in termini di quantità;
9. sia congrua la percentuale massima del 25 % sul compenso mensile da contratto con l'Istituzione per i costi fissi delle strutture convenzionate (ad eccezione del contratto di acquisto posti per cui si è accordata una percentuale del 35%);
10. che tali percentuali relative ai costi fissi di mantenimento delle strutture accordate sono dettagliate struttura per struttura nella scheda allegata (ALLEGATO 4) e rimarranno invariate dal 1 marzo al 30 giugno;
11. di autorizzare le temporanee modifiche ai Patti/Convenzioni vigenti con i singoli Enti gestori in merito all'articolazione del servizio, durata, retribuzione e modalità di rendicontazione "addendum contrattuale";
12. che i soggetti gestori assentiranno ai nuovi termini di esecuzione della prestazione al momento della presentazione per l'approvazione dei progetti educativi ed i medesimi verranno validati.
13. Che in ogni caso nulla di diverso o di aggiuntivo potrà essere preteso fra le parti rispetto a quanto transitoriamente convenuto.
14. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che le somme necessarie a copertura delle attività co-progettate sono ricomprese negli stanziamenti del bilancio preventivo 2020-2023 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia nei capitoli corrispondenti ai servizi erogati secondo le modalità precedenti alla sospensione.

La seduta è terminata alle ore 17,10

Reggio Emilia, 13 maggio 2020

Il Presidente
dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia
Dott. Cristian Fabbi